CAMERA DEI DEPUTATI N. 1113

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FOSCHI

Presentata il 22 luglio 1987

Riconoscimento del diritto ai miglioramenti economici per il personale della scuola cessato dal servizio negli anni 1982, 1983 e 1984

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Le parti, nel siglare l'accordo Governo-sindacati del 20 aprile 1983, recepito dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, si sono limitate ad attribuire la sola decorrenza giuridica ai dipendenti della scuola cessati dal servizio nel corso del 1982, senza tener conto che questo personale si trovava in effettiva attività di servizio e in piena vigenza del triennio contrattuale, e, contrariamente alla costante normativa, a questa decorrenza giuridica non fa seguito alcuna decorrenza economica.

C'è da osservare che le parti, e specialmente la delegazione del Governo, nell'attribuire la decorrenza giuridica ai sopracitati dipendenti della scuola, ha implicitamente riconosciuto il diritto ai miglioramenti contrattuali, i quali non possono e non devono limitarsi ai soli fini giuridici, fatto che risulta grottesco e dannoso per le sperequazioni che crea.

Nella dichiarazione a verbale sottoscritta dalle parti il 20 aprile 1983, la delegazione del Governo s'impegnò, tra l'altro, ad assicurare al personale della scuola collocato a riposo in data successiva al 1° gennaio 1983 l'adeguamento automatico delle pensioni – come si legge – in correlazione agli scaglionamenti erogati al personale in servizio, il che vuol

significare che ai dipendenti della scuola cessati dal servizio dal 1° giugno 1985 veniva riconosciuto l'intero miglioramento economico anche nello stato di quiescenza, e non poteva essere altrimenti, pure se scaglionato in tre ratei: 35 per cento al 1° gennaio 1983, un successivo 45 per cento al 1° gennaio 1984, il rimanente 20 per cento al 1° gennaio 1985.

Da notare che lo scaglionamento fu introdotto per comodità di bilancio, cioè per non fare gravare l'onere soltanto sul bilancio del 1983.

Per l'attuazione pratica del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 345 del 1983 è stata emanata dal Ministero della pubblica istruzione la circolare n. 292 del 27 ottobre 1983, il cui contenuto ha sconvolto profondamente lo spirito dell'accordo contrattuale del 20 aprile 1983.

Infatti, la circolare n. 292 non fa più alcun riferimento all'impegno assunto dalla delegazione del Governo in sede contrattuale e sancito nella dichiarazione a verbale anzidetta del 20 aprile 1983, bensì all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, la cui norma stabilisce che la pensione va determinata prendendo a base l'ultimo stipendio percepito in attività di servizio.

C'è da osservare che tale normativa esiste appunto dal 1973 e non poteva certo essere ignorata dalla delegazione del Governo quando questo ha assunto l'impegno di cui alla nota a verbale del 20 aprile 1983.

Senza dover risalire molto indietro nel tempo, basti prendere in esame il precedente accordo Governo-sindacati del 16 gennaio 1981 per i lavoratori della scuola, recepito dalla legge n. 391 del 1981, a seguito della quale ai dipendenti della scuola collocati a riposo addirittura dal 1° aprile 1979 è stato corrisposto l'intero ammontare dei miglioramenti in unica soluzione.

Risulta quindi evidente che il nuovo accordo Governo-sindacati del 20 aprile 1983 ha escluso i dipendenti che hanno lasciato il servizio nel 1982 e ha introdotto limitazioni per quelli che hanno lasciato il servizio nel 1983 e nel 1984, mentre il precedente accordo sopraindicato del 16 gennaio 1981 riconosceva persino i diritti dei collocati a riposo di epoche pregresse.

Pertanto tale contratto del 20 aprile 1983 recepito dal decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345, determina ancora quattro pensioni di annata:

1) pensione di annata 1982 con zero miglioramenti economici;

2) pensione di annata 1983 con solo il 30 per cento dei miglioramenti economici;

3) pensione di annata 1984 con l'80 per cento dei miglioramenti economici;

4) pensione di annata 1985 con l'intero ammontare dei miglioramenti economici.

Non bisogna spendere molte parole per evidenziare i danni economici e morali subìti dai dipendenti della scuola costretti a lasciare il servizio nel corso del triennio contrattuale 1982-1985 per raggiunti limiti di età o di servizio, o per altre ragioni contingenti (salute, famiglia); danni economici che si ripercuotono sul rateo di pensione e sull'ammontare della liquidazione di indennità di buonuscita, quasi a punizione del servizio svolto nel corso della loro vita e dedicato all'insegnamento e all'educazione di molte generazioni e convinti di non dover essere traditi al momento della cessazione dal servizio perdendo, del tutto o in parte, quei miglioramenti economici che sono solo un frutto della loro vita di lavoro.

Il firmatario della proposta si rivolge ai colleghi perché le predette considerazioni giustificano ampiamente la proposta di legge stessa.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Al personale della scuola, collocato a riposo nel corso dell'anno 1982, oltre alla decorrenza giuridica viene attribuita anche quella economica per l'intero ammontare dei miglioramenti contrattuali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.

ART. 2.

1. Al personale dellla scuola, collocato a riposo nel corso degli anni 1983 e 1984, oltre alla decorrenza giuridica viene attribuito l'intero ammontare dei miglioramenti contrattuali di cui all'articolo 1.

ART. 3.

1. I miglioramenti contrattuali di cui agli articoli 1 e 2 vengono computati sull'indennità di buonuscita.

ART. 4.

1. Alle maggiori spese derivanti dall'approvazione della presente legge si fa fronte ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 345.